PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 25

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità

Con il provvedimento di approvazione del progetto puo' essere dichiarata la pubblica utilita' delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima della approvazione del piano di trasformazione, purche' le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende. Le opere suddette nonche' le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende. La dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' e' inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	III — Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione
Capo	II — Norme per la esecuzione delle opere pubbliche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-25-dichiarazione-di-urgenza-ed-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

indifferibilita